

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 41

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

(Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 03.08.2007)

INDICE

Art. 1

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2005

omissis (1)

Art. 2 – Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2005

omissis (1)

Art. 3 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2005

omissis (1)

Art. 4 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2005

omissis (1)

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 1/2005

omissis (1)

Art. 6 – Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 1/2005

omissis (1)

Art. 7

– Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati in euro 186.000,00 per l'anno 2007, euro 373.088,16 per l'anno 2008 ed euro 373.088,16 per l'anno 2009, si fa fronte con gli stanziamenti delle seguenti UPB del bilancio pluriennale 2007/2009:

a) anno 2007:

-UPB 711 (Funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 175.095,00;

-UPB 713 (Funzionamento della struttura regionale – spese di investimento) per euro 10.905,00;

b) anni 2008/2009:

-UPB 711 (Funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 373.088,16.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

a) anno 2007:

-in diminuzione: UPB 741 (Fondi spese correnti) per euro 186.000,00;

-in aumento: UPB 711 (Funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 175.095,00;

-in aumento: UPB 713 (Funzionamento della struttura regionale – spese di investimento) per euro 10.905,00;

b) anno 2008:

-in diminuzione: UPB 741 (Fondi spese correnti) per euro 373.088,16;

-in aumento: UPB 711 (Funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 373.088,16;

c) anno 2009:

-in diminuzione: UPB 741 (Fondi spese correnti) per euro 373.088,16;

-in aumento: UPB 711 (Funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 373.088,16.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1.
2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10.
3. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3
4. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 maggio 1994, n. 41
5. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 marzo 1996, n. 24
6. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 50
7. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 marzo 1999, n. 16
8. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 marzo 2000, n. 42
9. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 novembre 2004, n. 64